

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1830-A

## RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MURMURA)

Comunicata alla Presidenza il 14 luglio 1989

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245,  
recante proroga di taluni termini previsti da disposizioni  
legislative

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

dal Ministro delle Finanze

dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

dal Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno

dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile

dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e dal Ministro dell'Ambiente

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1989

ONOREVOLI SENATORI. - In occasione del parere sulla sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza del decreto-legge n. 245, la 1<sup>a</sup> Commissione permanente ha soffermato la propria attenzione, oltre che sulla problematica attinente alla materia, sulle ragioni a sostegno dell'adozione o meno dei provvedimenti d'urgenza, valutandone la parametrizzazione con obiettività e con la massima serenità. Questa mediazione, infatti, va operata non sulla base di schieramenti a favore o contro il Governo, ma tenendo conto della ispirazione costituzionale e della legge n. 400 del 1988, senza eccedere in posizioni strumentali, che risulterebbero inidonee a dare contenuto serio al comportamento delle Camere.

Da questa impostazione non meramente teorica è nato in Commissione il parere favorevole della maggioranza che altre forze non hanno condiviso, ma che hanno accettato senza ricorrere - come lo stesso dibattito evidenzia - agli espedienti previsti dal comma 3 dell'articolo 78 del Regolamento, essendo evidente il convincimento dell'esigenza di prorogare alcuni termini, funzionali al corretto andamento dell'attività amministrativa, anche al fine di evitare contenziosi o di consolidare incertezze interpretative non utili nella visione moderna di uno Stato non espropriatore dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi, bensì ponderato indicatore della complessa macchina statale.

L'articolo 1 del decreto, pertanto, risponde all'opportunità di risolvere, con il nuovo termine del 20 dicembre 1989 e con ampia e precisa formulazione, le dicotomie intervenute sulla portata di tutte le operazioni, da comprendersi nelle dichiarazioni tributarie, ivi considerati gli adempimenti per la fatturazione e la registrazione; e tanto, sia in riferimento all'imposta sul valore aggiunto, che in relazione alle imposte sui redditi.

L'articolo 2, invece, intende non interrompere il *trend* positivo di ripresa nel settore cinematografico, consentendo una ulteriore breve proroga delle vigenti normative, nella fiducia che la auspicata riforma *in itinere* della materia impositiva nel settore possa conferire

più razionali certezze complessive agli operatori ed agli interpreti.

L'articolo 3 e l'articolo 4 vogliono dare termini più congrui rispettivamente al neo-eletto consiglio comunale di Pozzuoli per lo studio e per l'approvazione di strumenti urbanistici essenziali (e non vi è chi non veda l'insurrogabilità delle assemblee civiche in una materia tanto delicata) ed al Governo per l'emanazione di un testo unico di numerose disposizioni, sparse e confuse in moltissimi atti legislativi, adottate a seguito degli eventi sismici: e ciò per evitare che il caos normativo apporti più errori e più terremoti interpretativi di quelli causati dalle tremende scosse telluriche del 1980, del 1981 e del 1982 in diverse regioni.

Gli articoli 5 e 6 provvedono alla proroga di una serie di termini connessi ad adempimenti, legati anche ad accordi comunitari, in materia di tutela dell'ambiente e di lotta all'inquinamento, nonché nel settore igienico-sanitario e delle relative sanzioni: il tutto motivato da difficoltà tecniche legate alla novità degli argomenti e dei problemi, cui devono aggiungersi molteplici impegni burocratico-amministrativi ed accordi preventivi con le regioni per l'adozione di atti di indirizzo e di coordinamento. Siffatte difficoltà, connesse altresì ad interventi di organi giurisdizionali che imporranno all'Assemblea del Senato qualche modifica al testo licenziato in Commissione, danno al relatore la rinnovata opportunità di formulare l'auspicio che i termini vadano, per la loro congruità temporale, considerati all'origine e che essi trovino collocazione in provvedimenti legislativi ordinari perchè possano essere valutati più compiutamente e più riflessivamente.

Osservazione, però, questa estranea al presente provvedimento che, intervenendo in periodo di crisi governativa, poteva legittimamente adottarsi soltanto sotto la forma di un decreto legge.

Onorevoli senatori, con le surriportate considerazioni ed a nome della Commissione, raccomando all'Assemblea del Senato la conversione del decreto-legge n. 245.

MURMURA, relatore

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CORTESE)

12 luglio 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza.

---

**PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

(Estensore: ZECCHINO)

6 luglio 1989

La Giunta, per quanto di competenza, esprime parere favorevole.

---

**EMENDAMENTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Art. 5.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «28 giugno 1988», con le seguenti: «28 giugno 1989».*

**DISEGNO DI LEGGE**

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, recante proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative.

*Decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 1989.*

### **Proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative**

#### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare taluni termini stabiliti da disposizioni legislative in materia fiscale e per consentire la prosecuzione dell'attività nel settore delle calamità naturali e dell'ambiente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze, del turismo e dello spettacolo, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per il coordinamento della protezione civile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

#### **Articolo 1.**

1. Sono differiti al 20 dicembre 1989 i termini previsti per la fatturazione, per la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi i cui termini di presentazione sono già stati differiti, rispettivamente, al 20 dicembre 1989 dall'articolo 3 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, e al 31 dicembre 1989 dall'articolo 22-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

#### **Articolo 2.**

1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 1, comma 4-*quater*, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403, in materia di aliquote di imposta sugli spettacoli, è prorogato al 31 dicembre 1989.

2. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, in materia di abbuono dell'imposta sugli spettacoli cinematografici per le imprese esercenti sale cinematografiche, è prorogato al 31 dicembre 1989.

3. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, valutate in complessive lire 33.000 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200, recante disposizioni in materia di accertamenti dei redditi dei fabbricati.

4. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 2, valutate in lire 3.500 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante utilizzo delle somme del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, come integrato dall'articolo 13, secondo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1985, n. 163, e conseguente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8044 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1989.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 3.

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, concernente l'approvazione del piano regolatore generale del comune di Pozzuoli è differito al 31 dicembre 1989.

2. Il termine previsto dall'articolo 21, comma 2, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, concernente l'approvazione dei piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli è prorogato al 31 dicembre 1989.

#### Articolo 4.

1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 21, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, per l'emanazione del testo unico delle leggi sugli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, è prorogato al 31 marzo 1990.

2. Nel testo unico di cui al comma 1 devono essere ricomprese, ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, tutte le disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 1989.

#### Articolo 5.

1. I termini di decorrenza del 1° luglio 1989 di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, concernente disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti industriali, sono differiti al 1° dicembre 1989, al fine di consentire alla CEE di esprimere le

valutazioni in merito al decreto adottato in data 28 giugno 1988 dai Ministri dell'ambiente e dell'industria.

2. È consentita fino al 1° dicembre 1989 la produzione di latte UHT a lunga conservazione e di latte sterilizzato a lunga conservazione utilizzando i contenitori recanti le diciture: «latte UHT» e «latte sterilizzato».

#### Articolo 6.

1. Il termine previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è prorogato di trenta giorni.

2. Entro il termine perentorio del 31 luglio 1989 sono emanati i decreti di prima attuazione previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonché l'atto di indirizzo e di coordinamento per l'attuazione e l'interpretazione del decreto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. In caso di inosservanza del termine previsto dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede entro i successivi venti giorni.

#### Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1989.

COSSIGA

DE MITA - COLOMBO - CARRARO -  
GASPARI - LATTANZIO - BATTAGLIA -  
RUFFOLO - FANFANI - AMATO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI